

**N. 00275/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00131/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2012, proposto da:

Viaggi e Turismo di Pani Nicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Scarparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;

*contro*

la società Tecnocasic SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ibba, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Farina n. 44;  
Commissione Valutazione;

*nei confronti di*

Turmo Travel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ricciardulli, con domicilio eletto presso l'avv. Laura Fagioli in Cagliari, via D. Millelire n. 1;

*per l'annullamento*

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara , di cui alla delibera n.4 del 10.1.2012, emesso dalla Tecnocasic spa, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto con pullman del personale Tecnocasic spa verso le mense aziendali ubicate nell'area di Macchiareddu;
- delle note prot. 414 dell'11.1.201, prot. 1243 del 26.1.2012 e prot. 19 del 10.1.2012;
- di tutti gli atti della procedura di gara ed in particolare dei verbali n. 1 del 20.12.2011 e n.2 del 22.12.2011, delle delibere 161 del 21.12.2011 e 150 del 30.11.2011 e del prot. 6 del 5.1.2012;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecnocasic Spa e di Turmo Travel Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato

che la ditta ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata per l'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del

codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, del servizio di trasporto del personale alla mensa aziendale, indetta dalla società Tecnocasic s.p.a.;

che con il ricorso impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, deducendo la violazione dell'art. 75 del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), per non aver richiesto la presentazione di cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura, nonché violazione della lettera di invito in quanto l'aggiudicazione, disposta a favore dell'impresa controinteressata, avrebbe riguardato un'offerta di importo superiore a quella della ricorrente;

che si sono costituite per resistere in giudizio la Tecnocasic S.p.A. e la controinteressata Turmo Travel, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato;

che alla camera di consiglio del 7 marzo 2012, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione previa avvertenza alle parti della possibile decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 60, 119, comma 3, 120, comma 6, del codice processo amministrativo.

Considerato

che il primo motivo è infondato, atteso che nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture la stazione appaltante non è tenuta a richiedere ai partecipanti la presentazione di garanzia provvisoria, come risulta dall'art. 125, commi 11, 12 e 14, del codice dei contratti, disposizioni che non contengono alcun richiamo all'istituto della cauzione provvisoria né alcun rinvio all'art. 75 del codice dei contratti; viceversa, proprio il comma 14 dell'art. 125 cit. affida al regolamento di esecuzione del codice (approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) la ulteriore disciplina degli acquisti in economia: e l'art. 334, comma 1, lett. b), del regolamento prevede la presentazione di garanzia solo per l'affidatario del contratto;

che anche il secondo motivo è infondato, poiché – come risulta dalla documentazione in atti (cfr. deliberazione dell'amministratore unico della Tecnocasic, n. 4 del 10 gennaio 2012) – la commissione aggiudicatrice ha rilevato l'errore di calcolo commesso dalla aggiudicataria, provvedendo ad applicare correttamente la percentuale di ribasso offerta (pari al 18%) sull'importo posto a base d'asta, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara (cfr. pag. 7, *sub* "Criterio di aggiudicazione");

che il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

che la disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore della Tecnocasic S.p.A. e della Turmo Travel s.r.l., che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)